

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

- 1.** I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
- 2.** Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
 - a)** all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;
 - b)** alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria.